

## RAPPORTO

della Commissione della Gestione  
sul messaggio 22 marzo 1955 concernente l'assegnazione d'indennità  
di rincarò ai pensionati statali

(del 20 maggio 1955)

Il Consiglio di Stato, tenuto presente l'aumento del costo della vita e la intervenuta rivalutazione salariale, aderendo all'invito della Associazione dei pensionati dello Stato e della Federazione del personale dei servizi pubblici (V.P.O.D.), propone una nuova regolamentazione dell'indennità di rincarò ai pensionati statali. Secondo il messaggio governativo le indennità verrebbero modificate come segue :

- a) per i pensionati prima del 1948 (1.a categoria di pensionati): aumento dell'indennità parziale dal 20 al 25 %;
- b) per i pensionati dopo il 1947 (2.a categoria di pensionati): aumento della indennità dal 12,50 al 15 %, ritenuto un minimo di Fr. 600,— per i coniugati e di Fr. 400,— per gli altri;
- c) per i figli: aumento di Fr. 50,— all'anno per i figli d'età inferiore ai 18 anni (da Fr. 150,— a 200,—) e per i figli orfani di padre e di madre (da Fr. 200,— a 250,—).

Da parte delle associazioni sopradette si è ancora insistito per un'egualianza di trattamento tra coniugati e celibi, con l'assegnazione dell'indennità minima di Fr. 600,— per tutti. Questa Commissione non ritiene equa, per ovvie ragioni, una completa parità di trattamento, ciò nondimeno ha deciso, invero a maggioranza, di ridurre le differenze in considerazione del fatto che spesse volte gli oneri a carico del pensionato celibe o vedovo, sono pari o magari superiori a quelle del coniugato.

Vengono pertanto proposte le seguenti modifiche :

*all'art. 2 lett. b) :* un supplemento fisso di Fr. 700,— per i coniugati e Fr. 600,— per le sposate, per i vedovi e le vedove, per i separati, per i divorziati, per i celibi e le nubili;

*all'art. 3 :* L'indennità totale (principale più supplemento) deve essere di almeno Fr. 1.200,— annui per i coniugati e Fr. 1.100,— per gli altri pensionati;

*all'art. 4 ultimo alinea :* L'indennità deve essere di almeno Fr. 600,— annui per i coniugati e Fr. 500,— per gli altri;

*all'art. 9 :* Al Consiglio di Stato è concesso un credito suppletorio di Fr. 72.000,— sull'esercizio 1955 da inscrivere al Dipartimento delle finanze, voce 10.1216.

Le suddette proposte comportano una maggiore spesa di Fr. 8.000,—, che la vostra Commissione ritiene debba essere votata per equità e giustizia nei confronti di tutti i pensionati dello Stato.

Condivisa la retroattività al 1. gennaio 1955, Vi proponiamo di approvare il decreto legislativo con le modifiche di cui sopra.

*Per la Commissione della Gestione :*

A. Borella, relatore

Caroni — Darani, con riserva — Fer-  
retti, con riserva — Ghisletta —  
Merlini — Pagani — Pellegrini P.  
— Pelli — Verda — Zeli

---